

Istanza del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale: la sussistenza del credito è condizione dell'azione

L'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale va qualificata come un'azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all'istante – e quindi la sua qualità di creditore – costituisce una condizione dell'azione e come tale è il presupposto imprescindibile per attivare il procedimento in parola.

Tribunale di Vicenza, decreto del 1.2.2024

...omissis...

esaminati i documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;

sentita la relazione del giudice incaricato;

considerato che l'art. 40 CCII rimette l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale al debitore, al creditore, a coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa e al Pubblico Ministero, escludendo la possibilità che la procedura sia aperta d'ufficio;

ritenuto che l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un'azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all'istante – e quindi la sua qualità di creditore – costituisce una condizione dell'azione e come tale è il presupposto imprescindibile per attivare il procedimento in parola;

rilevato che, nella fattispecie, la pretesa creditoria, che si fonda su sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte d'Appello, è contestata dalla società resistente, la quale ha manifestato l'intenzione di impugnare avanti alla Corte di Cassazione la predetta sentenza (v. pag. 2 memoria del 13.12.2023 della resistente);

ritenuto che dinanzi a un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore il Tribunale non possa che rigettare l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, mancando la prova dell'esistenza del credito che legittima l'istante ad instaurare la procedura;

ritenuto che difetti altresì dai dati di bilancio al 31.8.2023 un'evidenza di insolvenza (v. situazione patrimoniale depositata dalla resistente il 13.10.2023);

ritenuto, alla luce delle osservazioni svolte, che non sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che l'incertezza della fattispecie giustifichi la compensazione integrale delle spese;

visto l'art. 121 CCII;

P. Q. M.

rigetta il ricorso;

compensa interamente le spese di giudizio.